REGOLAMENTO (CEE) N. 6/92 DELLA COMMISSIONE del 3 gennaio 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 (¹), in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3487/91 della Commissione (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3803/91 (¹),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 1992.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

^(*) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (*) GU n. L 177 del 24. 6. 1989; pag. 1. (*) GU n. L 80 del 24. 3. 1987; pag. 20. (*) GU n. L 75 del 21. 3. 1991; pag. 29.

^(*) GU:n: E-328 del 30. 11. 1991, pag. 66 (*) GU:n: L 357 del 28. 12. 1991; pag. 15.